

COMUNE DI GAMBASSI TERME

STATUTO

Delibera n. 13 del 25/3/2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Principi Fondamentali**

1. La comunità locale è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.
4. Il comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il comune realizza i valori della comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati.
7. Il comune rispetta, conserva e valorizza la cultura, la storia e le tradizioni nelle quali si esprime l'identità della comunità; tutela e valorizza l'ambiente, inteso in senso sia naturalistico che paesaggistico, quale risorsa fondamentale della comunità locale.
8. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
9. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2 **Funzioni**

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate dallo Stato, dalla regione **e dalla Provincia** sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello stato, della regione **e della Provincia** a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. **Il comune svolge le proprie funzioni d'interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**

Art. 3 **Rappresentanza della comunità**

1. Il comune cura gli interessi della comunità esercitando le funzioni previste dal proprio ordinamento.

2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini e avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui tengono conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività che interessano il territorio e la popolazione.

5. Il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con gli interessi della comunità, quando ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni.

Art. 4

Pari Opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nei modi previsti dalla legge 10/4/91 n. 125.

Salvo disposizioni di maggior favore a ciascuno dei due sessi è garantita di norma la presenza di un membro nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 5

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione ed incentivazione nei confronti di soggetti pubblici e privati operanti nel comune.

2. In particolare, il comune stimola lo sviluppo economico per mezzo di specifici piani di intervento, nonché mediante la costituzione di società di incentivazione.

3. La società di incentivazione è costituita allorché si ravvisi un interesse generale all'inizio o all'espansione della relativa attività, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.

4. Il regolamento delle società di incenti

vazione ne disciplina la costituzione nelle forme delle società di capitali, a prevalente capitale comunale ovvero a capitale misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nonché la cessione delle medesime ai soggetti, singoli o collettivi, a favore dei quali sono state rispettivamente costituite.

Art. 6

Elementi distintivi: sede, stemma, gonfalone, sigillo

1. La sede comunale è stabilita nel palazzo comunale sito in Gambassi Terme, via Garibaldi, n.7.

2. Il comune ha un proprio stemma, di foggia e caratteristiche conformi al modello riportato nell' intestazione del presente statuto, un proprio gonfalone contenente lo stemma, nonché un sigillo contenente la denominazione del comune e lo stemma.

3. Gli atti comunali recano lo stemma e la denominazione del comune, ovvero il sigillo.

4. ***L'uso e la riproduzione da parte di terzi della denominazione del comune, dello stemma e del gonfalone sono vietati, salva espressa autorizzazione della Giunta Comunale.***

Art. 7

Pubblicità

1. Tutte le attività comunali devono essere svolte in modo da assicurare la loro massima pubblicità e conoscibilità da parte dei cittadini.

2. Nella sede comunale è istituito un apposito spazio da destinare ad albo comunale nel quale sono affissi atti, provvedimenti, avvisi ed ogni altro documento soggetto a questa forma di pubblicità. Lo spazio destinato ad albo comunale e le modalità di affissione

devono essere tali da assicurare facile accessibilità ed integrale consultabilità degli atti. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione all'albo comunale.

3. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati, cioè quelli che possono pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone ed imprese, dichiarati come tali dalla legge e dal regolamento.

4. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già previste dalla legge e dallo statuto, sono pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e del diritto all'informazione.

5 Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura la raccolta, in ordine cronologico, delle deliberazioni degli organi collegiali, delle ordinanze del sindaco e dei provvedimenti degli organi burocratici, nonché, in particolare, dello statuto e dei regolamenti vigenti, e ne assicura la facile consultabilità da parte di chiunque.

TITOLO II ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 8 Statuto

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto nel rispetto delle disposizioni costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

2. Il procedimento per le modifiche dello statuto include, di norma, idonee forme di preventiva consultazione popolare.

3. Le modifiche sono disposte altresì mediante referendum, nei modi e con le procedure previste dal regolamento degli istituti di partecipazione.

4. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dal presente statuto.

5. Ogni deliberazione di revisione totale o parziale dello statuto approva contestualmente il nuovo testo integrale di esso, nel quale sono segnalate in apposite note tutte le modificazioni intervenute: le norme abrogate continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove.

Art. 9 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

- a) di organizzazione **degli uffici e servizi**;
- b) di esecuzione e di attuazione, per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate;
- c) indipendenti, nelle materie non disciplinate dalla legge e dallo statuto;
- d) autorizzati, nelle materie delegificate;
- e) autonomi, nelle materie in cui esercita funzioni proprie.

2. Nelle materie di esclusiva competenza comunale o delegificate, la potestà regolamentare è esercitata nell'osservanza della costituzione, delle norme comunitarie, dei principi stabiliti dalla legge, dello statuto, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare è esercitata nell'osservanza della costituzione, delle norme comunitarie, della legge, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una competenza concorrente in dette materie.

4. Le disposizioni regolamentari suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposte ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

5. Affinché un atto amministrativo generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti amministrativi comunali sono emanati nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.

7. I regolamenti entrano in vigore quando sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva, salvo che in essi sia indicata una decorrenza posteriore.

8. Ogni deliberazione di revisione totale o parziale di un regolamento approva contestualmente il nuovo testo integrale di esso, nel quale sono segnalate in apposite note tutte le modificazioni intervenute: le norme abrogate continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove.

Art. 10

Interpretazione ed applicazione di norme

1. Spetta al segretario comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare circolari e direttive di applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 11

Adeguamento delle norme comunali alle leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio di deliberare le disposizioni di applicazione, a seguito dell'entrata in vigore di norme statali, regionali e comunitarie, adeguando alle norme comunali le nuove disposizioni, in particolare nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Le norme di adeguamento sono emanate con atti di natura regolamentare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione e dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

3. ***Allo scopo di cui ai commi precedenti, è istituita, con funzioni istruttorie e redigenti, una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta dai rappresentanti comunali secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio, nonché dai responsabili dei servizi del Comune.***

Titolo III

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Capo I - Principi

Art. 12

Atti di indirizzo e di controllo

1. Gli atti di indirizzo si esprimono mediante direttive che, senza contenere disposizioni concrete e puntuali, individuano obiettivi e compiti da realizzare, rispettando l'autonomia gestionale degli organi burocratici.

2. Gli atti di controllo hanno per oggetto l'accertamento dei risultati della gestione ed il giudizio circa la conformità di essi agli obiettivi.

3. Gli atti di indirizzo e di controllo sono:

- a) gli atti fondamentali del consiglio;
- b) gli atti di amministrazione generale della giunta come definiti dall'art. 22;
- c) gli atti del sindaco previsti dall'art. 25.

Art. 13

Atti di gestione

1. Gli atti di gestione sono:

a) gli atti di ordinaria amministrazione di uffici e servizi: essi comprendono tutti gli atti discrezionali, a rilevanza interna, di utilizzazione delle risorse umane e materiali;

b) gli atti ad emanazione dovuta ed a contenuto vincolato, compresi quelli caratterizzati da mera discrezionalità tecnica, che non siano attribuiti alla giunta o al sindaco;

c) gli atti meramente esecutivi di deliberazioni, cioè gli atti, a rilevanza esterna, che attuano deliberazioni senza comportare modificazione di alcuno degli elementi essenziali di esse, né alcun impegno di spesa;

d) le certificazioni e le attestazioni relative ad atti e fatti inerenti alle funzioni rispettivamente attribuite.

2. Gli atti di gestione che hanno rilevanza esterna assumono la forma di decreti.

Art. 14

Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale intraprendere ogni iniziativa per la difesa degli interessi dell'ente implicati nel relativo procedimento.

2. Spetta alla giunta comunale intraprendere ogni azione giurisdizionale nei riguardi di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 35 della legge 8.6.90 n. 142.

Art. 15

Attività consultiva e di controllo

1. Attività consultiva o di controllo, attribuita in via permanente o temporanea ad organi comunali, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva ed è preordinata a favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione della potestà di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto emanato in base a tale parere al soggetto che lo ha posto in essere.

Art. 16

Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra funzionari responsabili dei settori sono decisi dal segretario comunale; quelli tra segretario e funzionari responsabili dei servizi sono decisi dalla giunta.

2. Spetta al consiglio comunale la decisione dei conflitti di competenza fra organi elettivi ed organi burocratici. I conflitti di competenza tra assessori ai quali siano state delegate funzioni sindacali sono decisi dal sindaco.

3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo competente il quale decide dopo aver sentito tutte le parti interessate.

4. Il conflitto di competenza non può in nessun caso essere addotto quale causa di impedimento o ritardo nello svolgimento del procedimento, se esso non sia stato sottoposto all'organo competente.

Capo II - Il consiglio comunale

Art. 17

Competenze del consiglio

1. Le funzioni del consiglio sono stabilite dalle legge e sono esercitate in conformità ai principi, criteri e modalità stabiliti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 18

Funzionamento del consiglio

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche; tuttavia il sindaco dispone la seduta segreta quando sia evidente l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone ed enti.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

3. Le votazioni hanno luogo in forma palese.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative a regolamenti, bilancio preventivo e conto consuntivo, le quali sono assunte

con il voto della maggioranza dei componenti, e di quelle relative allo statuto che richiedono le maggioranze previste alla legge.

5. Le proposte di deliberazione sono presentate al consiglio, corredate dai prescritti pareri istruttori, in forma scritta e completa di tutti gli elementi essenziali.

6. Possono presentare proposte al consiglio:

a) la giunta;

b) i cittadini, con le modalità previste dall'art. 42.

7. Il segretario comunale cura, avvalendosi del personale dell'ente, la verbalizzazione delle adunanze: quando il segretario è obbligato, per motivi di incompatibilità, a non partecipare alla trattazione di singoli argomenti, è sostituito da un consigliere designato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale. In caso di assenza od impedimento del segretario comunale la verbalizzazione della seduta è effettuata da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Art. 19

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi.

2. Ciascun gruppo consiliare designa un proprio componente quale capogruppo e ne dà comunicazione al segretario comunale. Finché questa comunicazione non venga effettuata, sono considerati capigruppo i consiglieri che in ciascuna lista sono stati eletti con il maggior numero di voti.

3. La conferenza dei capigruppo è composta da tutti i capigruppo e dal sindaco, che la presiede.

4. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali nominati dal consiglio con criterio proporzionale in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo: esse hanno funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti.

3. Le commissioni temporanee o speciali sono istituite di volta in volta rispettivamente in relazione ad esigenze contingenti ovvero con uno scopo specifico: in entrambi i casi il provvedimento che le istituisce ne stabilisce la durata.

4. Il regolamento del consiglio disciplina la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni consiliari, nonché le modalità di acquisizione di atti, documenti ed informazioni, compresa l'audizione di soggetti pubblici e privati.

5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia compete ai gruppi di opposizione.

6. I poteri, la composizione ed il funzionamento di commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione eventualmente istituite, sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 21

Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, di fronte alla quale assumono la responsabilità politica degli atti compiuti.

2. Le modalità di esercizio dei diritti di accesso e di iniziativa spettanti ai consiglieri sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

3. I consiglieri eleggono domicilio nel territorio comunale, di cui danno comunicazione al segretario entro dieci giorni dall'adunanza di convalida degli eletti.

4. I consiglieri possono presentare al sindaco interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Dette istanze devono essere redatte in forma scritta e presentate

all'ufficio protocollo del Comune. Il Sindaco o l'assessore a ciò delegato dà risposta scritta che in copia è conservata negli archivi secondo le disposizioni di legge.

5. I consiglieri comunali decadono dalla carica qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, verificatasi la terza assenza, invita il Consigliere a presentare entro dieci giorni le cause giustificative dell'assenza, e qualora le giustificazioni non siano presentate o siano ritenute inconsistenti, inserisce nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale la proposta di decadenza.

Capo III - La giunta

Art. 22

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da numero **sei** Assessori (**Art.47 comma 1 e 2 D.lgs. 267/2000**).

2. Gli assessori, tra cui il Vice sindaco sono nominati dal sindaco tra i membri del Consiglio Comunale e/o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza il diritto di voto.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta, organo ausiliario del sindaco, compie gli atti di amministrazione che dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale o ad altri organi burocratici.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco il quale provvede alla relativa sostituzione.

2. Ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del D.lg. 267/2000 la nomina ad assessore può essere revocata dal sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 25

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Le adunanze non sono pubbliche: tuttavia può assistere alle adunanze qualunque soggetto al quale il presidente abbia richiesto di fornire elementi utili alle decisioni.

3. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

4. Le votazioni hanno luogo in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

6. Il segretario comunale cura, avvalendosi se del caso del personale dell'ente, la verbalizzazione delle adunanze: quando il segretario è obbligato, per motivi di incompatibilità, a non partecipare alla trattazione di singoli argomenti, è sostituito da un assessore designato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale. In caso di assenza od impedimento del segretario comunale la verbalizzazione della seduta è effettuata da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Capo IV - Il sindaco

Art. 26

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale qualità ha la rappresentanza generale del comune, **ivi compresa la rappresentanza legale in giudizio.**

2. Al sindaco sono attribuite funzioni di sovrintendenza e di presidenza, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, il sindaco persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo formulato dalla giunta.

In particolare:

- a) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività degli organi elettivi;
- b) impartisce direttive agli assessori al fine di coordinarne l'attività;
- c) impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali della gestione amministrativa;
- d) ha facoltà di delegare funzioni proprie agli assessori, ad eccezione di quelle riservate dalla legge ai propri sostituti;
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
- f) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) determina l'orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentiti il segretario comunale ed i funzionari responsabili;
- i) vigila sulla conformità degli atti di gestione all'indirizzo impartito dagli organi elettivi;
- l) compie indagini e verifiche sull'intera attività del comune, anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso gli uffici e servizi, nonché presso aziende, istituzioni e società dipendenti dal comune.
- m) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle qualifiche apicali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge 142/90 nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- o) attribuisce la qualifica di messo notificatore ai dipendenti comunali.

4. Nell'esercizio delle funzioni di presidenza, il sindaco:

- a) convoca e presiede il consiglio e la giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle rispettive adunanze;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organi collegiali che presiede: in particolare, dispone la sospensione e lo scioglimento delle adunanze, nonché l'espulsione di chiunque sia causa di disordine o di impedimento dei lavori.

Art. 27

Linee programmatiche dei progetti da realizzare

1. Contestualmente alla proposta degli indirizzi generali di governo presentata dal Sindaco ai sensi dell'art. 16 della legge 25.3.1993 n. 81 o comunque entro 30 giorni dalla suddetta proposta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al C.C., che vi partecipa attivamente, anche proposte di modifica, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. All'adeguamento e verifica periodica di attuazione delle suddette linee programmatiche il Consiglio partecipa in fase di esame del bilancio di previsione e di riequilibrio del bilancio stesso.

2. Per una più precisa valutazione i documenti in questione sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 15 giorni prima della relativa riunione del Consiglio comunale.

Art. 28

Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore, che sia anche consigliere, delegato dal sindaco ad esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, le funzioni sindacali sono esercitate dall'assessore più anziano, che sia anche consigliere.

Titolo IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Principi generali

Art. 29

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si ispira ai principi di autonomia gestionale, massima flessibilità della struttura, funzionalità ed economicità delle prestazioni, professionalità e responsabilità del personale dipendente, programmazione delle attività e degli interventi.

2. La produttività delle articolazioni organizzative e dei singoli dipendenti ad esse assegnati è valutata unicamente in base ai risultati conseguiti ed al perfezionamento dei metodi di misurazione e di valutazione di essi: in particolare, la produttività dei singoli dipendenti è valutata esclusivamente in base alla professionalità ed al merito manifestati dai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi.

Art. 30

Struttura

1. La struttura organizzativa del comune è articolata in unità organizzative raggruppate in servizi: l'unità organizzativa è la minima articolazione della struttura; il servizio è la massima articolazione della struttura.

2. Ad ogni articolazione della struttura è preposto un responsabile.

3. Il regolamento organico disciplina:

a) funzionamento degli uffici, procedure, metodi di programmazione del lavoro e di controllo dei risultati;

b) modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

c) criteri e modalità per la determinazione degli organici complessivi;

d) modalità della annuale designazione, da parte del personale dell'ente, di un dipendente in seno alla commissione di disciplina.

e) le modalità dei concorsi e delle altre procedure di assunzione nonché delle progressioni in carriera.

4. Al regolamento organico è allegata la dotazione organica, ossia la tabella contenente l'elenco quantitativo dei posti standard distinti per categoria funzionale : per posto standard si intende il posto ritenuto necessario a seguito del programma annuale/pluriennale di fabbisogno del personale.

5. La distribuzione delle funzioni di gestione fra le unità organizzative è stabilita dal funzionigramma, ossia il grafico che individua l'elenco delle funzioni di ciascuna unità organizzativa.

6. La distribuzione del personale fra le unità organizzative è stabilita dall'organigramma, ossia il grafico sintetico dell'organizzazione, indicante le unità organizzative raggruppate in servizi ed i posti standard appartenenti a ciascuna di esse distinti per categoria professionale.

7. Dotazione organica, funzionigramma ed organigramma sono approvati dalla giunta; il primo con riferimento ai posti necessari per lo svolgimento delle funzioni, i successivi con riferimento ai dipendenti effettivi.

8. La modifica del profilo professionale è disposta dalla giunta su proposta del responsabile di servizio.

Art. 31

Gestione

1. La gestione è l'attività di attuazione degli atti di indirizzo adottati dagli organi elettivi mediante l'utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.
2. La gestione del comune è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che la esercitano secondo le rispettive competenze nell'osservanza degli atti di indirizzo e di controllo degli organi elettivi.
3. La gestione comprende poteri di direzione, impulso, iniziativa, sovrintendenza, coordinamento, vigilanza e controllo, caratterizzati da autonomia nella scelta e nella utilizzazione delle risorse e degli strumenti operativi.

Art. 32

Forme di valutazione e di controllo interno

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici dovranno consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione;
 - valutazione della dirigenza;
 - valutazione e controllo strategico.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed è realizzato dal revisore dei conti.
3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed è effettuato con i criteri e le modalità previsti dal regolamento di contabilità e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
4. La valutazione e il controllo strategico supportano l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirano a verificare l'effettiva attuazione delle direttive degli organi politici. L'attività è svolta dal nucleo di valutazione.
5. Tutte le forme di valutazione e controllo di cui al comma 1 dovranno promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche con forme di tutela e di partecipazione degli utenti all'elaborazione di standard qualitativi, nonché l'aumento del soddisfacimento dei bisogni potenziali ed espressi dagli utenti.

Capo II - Segretario e vicesegretario

Art. 33

Segretario comunale

1. Al segretario comunale spetta l'alta direzione della struttura comunale: essa si esplica attraverso atti di direzione, vigilanza, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili dei servizi, nonché attraverso l'esercizio del potere sostitutivo.
2. Il segretario coadiuva il sindaco nella sua attività di sovrintendenza degli uffici e servizi comunali: a tal fine comunica al medesimo informazioni sul loro andamento, riferisce l'esito di indagini e verifiche, segnala ritardi e difficoltà e propone i possibili rimedi.
3. Il segretario cura l'istruzione e l'attuazione delle deliberazioni individuando le procedure e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi, nonché agli altri dipendenti informandone i responsabili dei servizi: a tal fine il segretario, nel rispetto delle funzioni dei responsabili dei servizi, convoca riunioni organizzative, costituisce gruppi di lavoro, emana istruzioni e circolari.
4. Inoltre il segretario comunale:
 - a) svolge funzioni consultive, formulando pareri a carattere tecnico-giuridico ed organizzativo a richiesta della giunta e del sindaco e partecipando a commissioni di studio e di lavoro;
 - b) svolge funzioni di legalità e di garanzia: in particolare, cura la redazione del verbale delle adunanze degli organi collegiali, riassumendo i punti principali della discussione; cura la trasmissione delle deliberazioni **ai soggetti istituzionali**;

c) **nei casi previsti dall'art. 127 del decreto legislativo. 267/2000 e ss.mm., roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;**

d) assicura il pieno soddisfacimento del diritto di accesso e del diritto all'informazione spettante ai consiglieri ed ai cittadini;

e) adotta i provvedimenti a rilevanza esterna attribuitigli dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 34

Vicesegretario comunale

1. Al fine di coadiuvare il segretario nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il regolamento organico può prevedere l'istituzione del posto di vicesegretario da ricoprire mediante concorso pubblico fra candidati in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale.

Capo III - Responsabili dei servizi

Art. 35

Responsabilità

1. I soggetti ai quali sono attribuite funzioni di direzione rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione. Sono responsabili in particolare nell'osservanza dei doveri cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio, ed in specie all'organizzazione e rispetto dell'orario di lavoro, e corretto adempimento alle prestazioni di lavoro.

2. La verifica dello stato di attuazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e delle risorse con cui chi ha funzione di direzione ha ottemperato ai compiti assegnati.

3. Il regolamento del personale specificherà i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità dei funzionari con incarichi di direzione, le procedure per il loro accertamento, le misure conseguenti.

Art. 36

Responsabili dei servizi

1. Sono responsabili di servizio i funzionari ai quali il Sindaco attribuisce la direzione e la responsabilità di un servizio od ufficio.

2. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, i provvedimenti di preposizione ad un ufficio o servizio possono essere revocati dal Sindaco in ogni tempo, previa contestazione all'interessato, con atto motivato che assegna al dipendente interessato mansioni corrispondenti alla sua qualifica.

Art. 37

Attribuzione operatività

1. Al soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

Titolo V

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 38

Principi

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'economicità e la funzionalità degli uffici e dei servizi, il comune persegue la collaborazione con gli altri enti locali mediante convenzioni, consorzi ed accordi di programma.

2. In ogni caso, la partecipazione del comune all'amministrazione delle forme collaborative di cui al comma 1, attuata anche mediante il voto plurimo, non può essere proporzionalmente inferiore al capitale conferito ovvero agli investimenti annualmente programmati

3. La realizzazione di opere e di interventi nel territorio comunale mediante le suddette forme di collaborazione è subordinata alla valutazione del comune circa la loro compatibilità con la tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico.

4. Quando venga attivata una forma di gestione dei servizi diversa da quella in economia, il personale ad essi adibito viene, di norma, assegnato ai nuovi enti od organismi di gestione.

Art. 39 **Convenzioni**

1. Le forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e la provincia non possono avere per oggetto l'esercizio di funzioni di esclusiva competenza comunale.

Art. 40 **Consorzi**

1. La costituzione e l'adesione ad un consorzio da parte del Comune, ai sensi **dell'art. 31 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche**, dovrà rispondere primariamente alla necessità di svolgere quanto oggetto del consorzio in forma associativa ed essere conforme alle norme di legge in materia.

Art. 41 **Accordi di programma**

1. In attuazione **al dettato dell'art. 34 del D.lg. 267/2000 ss. m.**, il sindaco promuove, conclude, approva e pubblica gli accordi di programma relativi ad opere, interventi e programmi di primaria competenza comunale.

2. Il sindaco partecipa inoltre agli altri accordi di programma che, non essendo condizionati da norme e disposizioni unilaterali di altri soggetti, conservino il carattere di accordo consensuale previsto dalla legge.

Titolo VI **GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 42 **Partecipazione popolare**

1. Il comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'attività amministrativa del comune mediante assemblee, consulte, sondaggi, referendum consultivi ed altri strumenti analoghi.

2. Le assemblee di tutti i cittadini, dei cittadini residenti in una o più frazioni, ovvero dei cittadini appartenenti a determinate categorie, sono indette dal sindaco con avviso da affiggere all'albo comunale e nei luoghi pubblici.

3. Le consulte sono organismi collegiali consultivi: esse assumono la configurazione di consulte di frazione a competenza generale ovvero di consulte comunali per singole materie.

4. I sondaggi sono effettuati per mezzo di corrispondenza o di appositi incaricati.

5. **Ai fini della corretta applicazione degli istituti di partecipazione popolare disciplinati negli artt. da 42 a 50 del presente titolo VI, per "cittadini" si devono intendere oltre ai "cittadini residenti" anche i soggetti elencati nel comma 5 dell'art. 8 del D.lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni (cittadini dell' U.E. e stranieri regolarmente soggiornanti).**

Art. 43 **Associazioni**

1. Il comune favorisce e tutela le associazioni di cittadini nel rispetto della loro autonomia, intesa precipuamente come autonomia patrimoniale e finanziaria.
2. Il comune promuove la partecipazione, alle attività amministrative del comune, delle libere associazioni che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione in apposito elenco formato ed aggiornato dal sindaco.
3. In tale elenco sono iscritte le associazioni, diverse dai partiti politici, che siano organizzate su base democratica, operino nel territorio comunale e perseguano scopi di tutela e promozione di interessi collettivi.
4. Ai fini dell'iscrizione le associazioni devono documentare il possesso dei suddetti requisiti.
5. Le associazioni dei lavoratori e degli imprenditori sono equiparate alle associazioni iscritte nell'elenco.
6. Le associazioni iscritte nel suddetto elenco possono presentare istanze, interrogazioni e petizioni, nonché partecipare alle consulte di cui al comma seguente.
7. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per assicurare l'autonoma espressione delle esigenze delle organizzazioni sociali, il comune può istituire apposite consulte competenti su singole materie: il regolamento degli istituti di partecipazione ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento.
8. Salvo che non si tratti di associazioni promosse dal comune ovvero alla cui amministrazione il comune partecipa, in quanto dirette a stimolare la collaborazione dei cittadini ad iniziative di primario interesse comunale, l'erogazione di contributi, o l'attribuzione di vantaggi o benefici di qualsiasi natura ad associazioni e comitati, fermo restando quanto previsto dal regolamento dei contributi, è effettuata preferibilmente in relazione a singoli progetti ed iniziative, nonché nel rispetto del principio per cui l'autonomia delle associazioni e delle altre formazioni sociali si fonda sulla capacità di autofinanziamento.

Art. 44

Istanze, interrogazioni, petizioni

1. Con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, i cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte.
2. Le istanze sono indirizzate al Sindaco, le petizioni e proposte al consiglio o alla giunta, nelle materie di rispettiva competenza.
3. Le istanze debbono essere sottoscritte da uno o più cittadini residenti nel comune e/o da una o più organizzazioni del volontariato, ente, istituzione, organismo, che abbiano la propria sede nel territorio comunale.
4. Le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da almeno il due per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
5. L'autenticazione delle sottoscrizioni alle istanze, petizioni e proposte, dovrà essere effettuata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Alle istanze, alle petizioni ed alle proposte dovrà essere data risposta dall'organo comunale al quale sono indirizzate, entro 60 giorni dalla data di presentazione.
7. Il regolamento disciplinerà le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 45

Proposte

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali possono presentare al sindaco proposte di atti fondamentali del consiglio secondo le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione: tali proposte, debitamente istruite dai competenti uffici e corredate dai pareri prescritti, sono sottoposte al consiglio entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 46

Referendum consultivo

1. La consultazione dei cittadini su questioni riguardanti la popolazione ed il territorio comunale è effettuata mediante referendum consultivo indetto dal consiglio di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 200 elettori.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Il parere emerso dal referendum ha efficacia vincolante allorché abbia conseguito la maggioranza dei voti degli aventi diritto; negli altri casi il consiglio può discostarsi dal parere espresso con il referendum adottando un provvedimento contenente ampia ed approfondita motivazione.
4. L'indizione del referendum impedisce l'adozione di atti successivi che decidano la questione sottoposta a referendum.
5. Il comitato promotore s'intende autorizzato alla raccolta delle firme per la promozione del referendum allorché il quesito da sottoporre agli elettori sia stato ritenuto ammissibile dal comitato dei garanti, che decide al riguardo sentito il presidente del comitato promotore.
6. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le modalità di promozione, indizione e svolgimento del referendum, nonché la composizione del comitato dei garanti.

Art. 47

Tutela civica

1. Tutti i soggetti che si ritengano lesi da un provvedimento comunale hanno diritto di chiedere al comune la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto mediante memoria scritta e motivata.
2. Il collegio di autotutela, composto da due consiglieri di cui uno di minoranza e dal segretario comunale e presieduto a turni quadrimestrali da ciascuno di essi secondo l'ordine per età, entro trenta giorni dalla presentazione della memoria esprime il parere sull'istanza, sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta: l'organo competente decide la questione con provvedimento motivato.

Art. 48

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso e di informazione agli atti e documenti comunali.
2. Il diritto di accesso consiste nel potere di prendere visione di tutti gli atti e documenti comunali non dichiarati riservati e di ottenerne copia.
3. Il diritto di informazione consiste nel potere di chiedere e di ottenere le informazioni in possesso dell'amministrazione.
4. Il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e del diritto all'informazione disciplina strumenti, tempi e modalità per l'esercizio di tali diritti da parte dei cittadini singoli ed associati, in modo da assicurare che la piena realizzazione di esso non comporti diminuzione di efficienza della struttura, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 49

Difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico è istituito sia in forma autonoma, sia in forma associata con altri comuni mediante apposita convenzione.
2. In ogni caso il difensore civico è eletto dal consiglio fra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento di generale stima e prestigio nel proprio ambiente sociale e professionale;
 - b) assenza di rapporti giuridici economicamente valutabili con il comune;
 - c) laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, ovvero approfondita esperienza in materia di giustizia e di pubblica amministrazione documentata da apposito curriculum;
 - d) non avere ricoperto cariche elettive in enti territoriali ovvero cariche direttive od esecutive negli altri enti pubblici anche economici nell'ultimo quinquennio;

e) non avere ricoperto incarichi direttivi od esecutivi in partiti politici e sindacati nell'ultimo quinquennio.

3. Il difensore civico:

a) acquisisce direttamente dai responsabili degli uffici informazioni, chiarimenti, copia di atti e documenti;

b) chiede l'applicazione delle sanzioni disciplinari e la proposizione dell'azione di rivalsa;

c) può esercitare nel procedimento gli stessi poteri riconosciuti all'interessato;

d) presenta al consiglio una relazione annuale sull'attività svolta, unitamente ad osservazioni e proposte per il miglioramento dei servizi e dei rapporti con gli utenti;

e) dispone delle risorse necessarie per l'esercizio delle sue funzioni secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 1.

4. Il difensore civico adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

5. Al difensore civico è corrisposta una indennità nella misura determinata nell'atto istitutivo ovvero nella convenzione di cui al comma 1.

6. Finché non sia istituito in forma autonoma od associata, l'ufficio di difensore civico può essere affidato, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, al difensore civico di altro comune con apposita convenzione che regola i reciproci rapporti finanziari.

Art. 50

Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo comunale è governato dai principi del contraddittorio, della pubblicità degli atti, e della semplicità delle procedure.

2. Il responsabile del procedimento è comunque esonerato da ogni responsabilità, quando fornisca la prova che essa è imputabile ad alcuno degli altri soggetti intervenuti nel procedimento.

Titolo VII

SERVIZI

Art. 51

Gestione dei servizi

1. Attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi di rilevanza sociale e di promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, i quali possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa comunale.

2. La scelta della forma ottimale di gestione di ogni servizio è effettuata dal consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dal presente statuto, in base ai principi di funzionalità, efficienza ed economicità, nonché della migliore dimensione territoriale di erogazione fra la gestione singola e la gestione associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

3. I servizi aventi carattere imprenditoriale sono gestiti mediante affidamento in concessione, costituzione di azienda speciale, consorzio o società.

4. Gli altri servizi sono gestiti in economia, ovvero mediante istituzione, affidamento in appalto o in concessione.

5. I servizi sono organizzati in modo da assicurare l'informazione, la partecipazione e la massima soddisfazione degli utenti.

Art. 52

Gestione in economia

1. Sono gestiti in economia i servizi di modesta entità economica ed organizzativa.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 53**Concessione**

1. L'affidamento in concessione è effettuato a seguito di apposita procedura concorsuale, preceduta da adeguate forme di pubblicità, sulla base di una valutazione comparativa tra i progetti tecnico-finanziari di gestione presentati dalle imprese interessate.

2. La concessione non esclude né diminuisce il diritto di accesso e di informazione spettante ai cittadini ed ai consiglieri.

3. L'atto di concessione prevede ampi ed effettivi strumenti di controllo del concedente sulla gestione del concessionario.

Art. 54**Azienda speciale**

1. La gestione dei servizi a carattere imprenditoriale, purché abbiano rilevante consistenza economica e sia esclusa la convenienza della loro gestione in forma associata, può essere attuata mediante la costituzione di un'unica azienda speciale deliberata dal consiglio comunale, che ne approva lo statuto.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati da appositi regolamenti, attuativi dello statuto, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende medesime.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori del proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e adeguate esperienze di amministrazione comprovate da apposito curriculum.

Art. 55**Istituzioni**

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 56**Amministratori delle istituzioni**

1. La nomina degli amministratori delle istituzioni comunali avviene per deliberazione del consiglio comunale, sulla base di un documento programmatico proposto dalla giunta ovvero da 1/3 dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.

2. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

5. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

6. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta della giunta.

7. I consigli di amministrazione ed i rispettivi presidenti delle istituzioni cessano dalla carica a seguito di approvazione, a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri, o proposta dalla giunta, contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Art. 57

Società

1. La gestione di servizi pubblici può essere attuata mediante la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale.

2. Il comune può in ogni caso partecipare, anche in posizione minoritaria, a società di capitali non destinate alla erogazione di servizi pubblici, il cui scopo corrisponda a finalità di interesse pubblico.

Art. 58

Amministratori

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio sulla base di un documento indicante gli obiettivi da raggiungere, il quale, corredato dal curriculum di ciascun candidato, è depositato nella segreteria comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

2. Tali amministratori possono essere revocati in ogni momento dal consiglio con provvedimento motivato.

Titolo VIII FINANZA LOCALE

Art. 59

Autonomia finanziaria

1. Il comune si ispira al principio democratico per cui l'autonomia locale richiede che le funzioni proprie siano autofinanziate con tributi comunali, di cui gli amministratori rispondono nei confronti degli elettori, esclusa ogni forma di rilevante dipendenza finanziaria dalle autorità centrali: il comune persegue quindi la sostituzione dei trasferimenti statali e dei corrispondenti tributi centrali con adeguati tributi comunali.

2. Il comune può procurarsi le risorse necessarie alla realizzazione di opere e di interventi, o alla istituzione e gestione di servizi, mediante contribuzioni volontarie dei cittadini, eventualmente differenziate in relazione alla misura del vantaggio o delle utilità che ad essi ne derivano.

3. Al fine di cui al comma precedente il comune attua adeguate forme di consultazione dei cittadini, anche su iniziativa di associazioni, comitati ed altre forme di azione collettiva.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme di consultazione dei cittadini e le figure negoziali idonee ad attribuire carattere obbligatorio alla dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente è determinata la misura minima delle risorse da acquisire mediante contribuzioni volontarie affinché si faccia luogo alla realizzazione di opere ed interventi o alla istituzione e gestione di servizi da finanziare prevalentemente con tale risorsa.

Art. 60

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità **e/o il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi** prevedono metodi di analisi e di valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, l'analisi dei costi e dei ricavi di servizi, opere e progetti, l'uso ottimale delle risorse umane e materiali, la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

2. A tal fine i responsabili dei servizi riferiscono periodicamente sull'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento agli indicatori o parametri di efficienza, efficacia ed economicità degli stessi, e propongono gli interventi appropriati.

Art. 61

Revisore dei conti

1. Oltre che nella relazione che accompagna il conto consuntivo, in ogni momento il revisore può trasmettere al consiglio rilievi e proposte utili a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione, nei modi previsti dal regolamento di contabilità.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto sono abrogate le norme con esso incompatibili.